

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 139

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAGNI e ALÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si modificano alcune norme particolarmente inique dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 1 elimina la pericolosa clausola sulla mobilità degli inquilini che rifiutano l'acquisto e garantisce loro la stabilità nell'alloggio, nella continuità piena del precedente contratto di locazione. Nessun inquilino che non possa o non voglia comprare deve essere sfrattato dal suo alloggio o trasferito altrove, o costretto a comperare con la minaccia della mobilità.

Con l'articolo 2 si stabilisce che i proventi delle eventuali vendite di alloggi vanno riservate unicamente al recupero, alla manutenzione e alla costruzione di nuovi alloggi, nell'ambito delle province ove sono avvenute le vendite. Non si destina alcunchè al

ripiano del bilancio degli enti gestori, per più ragioni: a) perchè esistono virtualmente fondi consistenti ricavati dalle trattenute ex-GESCAL e che vengono distolti dallo Stato per altri fini; b) perchè ogni anno la trattenuta ex-GESCAL sulle retribuzioni produce una entrata pubblica di migliaia di miliardi, in gran parte destinati a scopi diversi dalla edilizia pubblica; c) perchè i disavanzi degli enti gestori vanno preliminarmente e opportunamente verificati, anche nelle loro cause.

Infine con l'articolo 3 si vieta il cambio di destinazione d'uso degli alloggi venduti per evitare sia speculazioni sia stravolgimenti della organizzazione del quartiere. E si abroga ogni norma precedente perchè alcuni provvedimenti precedenti sulle privatizzazioni di beni dello Stato aprono la via indiretta a cambiamenti di destinazione d'uso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli inquilini che comunque non intendano acquistare l'alloggio offerto ad essi dall'ente gestore ai sensi dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, hanno diritto alla continuità del precedente rapporto di locazione, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia prima della data di entrata in vigore della predetta legge.

2. Il comma 5 dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

Art. 2.

1. I fondi ricavati dalle vendite di alloggi di cui all'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati esclusivamente alla manutenzione e al risanamento, al recupero, ai programmi integrati, e a nuove costruzioni, nell'ambito delle province nelle quali sono avvenute le vendite degli alloggi stessi.

Art. 3.

1. È fatto divieto ai comuni di procedere al cambiamento di destinazione di uso degli alloggi che sono ceduti in proprietà con le procedure previste dall'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. È abrogata ogni norma comunque in contrasto con la presente legge.